

STATUTO

SPAZIO BAMBINO IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CURTATONE MN VIA CHIESA 42

Numero REA: MN - 267073

Codice fiscale: 02620370201

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 6.673 RACCOLTA N. 4.216	
	Statuto	
	Titolo I	
	Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	
	Articolo 1	
	1.1. La Società a responsabilità limitata avente la qualifica	
	di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112,	
	denominata "SPAZIO BAMBINO IMPRESA SOCIALE S.R.L." è regolata	
	dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal	
	codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del	
	Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.	
	1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con	
	qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiu-	
	scoli.	
	Articolo 2	
	2.1. La Società ha sede in Curtatone (MN), frazione San Sil-	
	vestro.	
	2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti	
	con la Società, è quello risultante dal Registro delle Impre-	
	se. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per	
	quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunica-	
	to per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di	
	indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di	
	posta elettronica.	
	Articolo 3	

	3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre	
	2030.	
	Articolo 4	
	4.1 La Società, esercita in via stabile e principale un'atti-	
	vità di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e	
	per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a-	
	dottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.	
	4.2 La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previ-	
	sto alla lettera d) dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112, ha per oggetto:	
	- l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifi-	
	cazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale	
	con finalità educativa da zero a sei anni;	
	- l'organizzazione e gestione di "cred" e centri estivi con	
	attività ludico-didattiche per bambini fino a 6 anni.	
	Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società eser-	
	cita in via stabile e principale un'attività economica orga-	
	nizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi	
	di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interes-	
	se generale come sopra richiamate.	
	La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di atti-	
	vità diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle	

	accessorie ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue	
	attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione	
	nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112.	
	L'attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via	
	stabile e principale. Per attività principale ai sensi	
	dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si inten-	
	de quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al	
	settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.	
	È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche	
	indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei	
	solli soci.	
	La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni,	
	provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le impre-	
	se che operano nel settore in oggetto.	
	Titolo II	
	Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote -	
	Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori	
	Articolo 5	
	5.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila vir-	
	gola zero zero).	
	5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche median-	
	te conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni	
	altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione econo-	
	mica.	

	Articolo 6	
	6.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanzia-	
	menti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di	
	rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peral-	
	tro inteso che la concessione di tali modalità di finanzia-	
	mento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si conside-	
	rano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo	
	non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed	
	il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti	
	dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della	
	Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un mo-	
	mento in cui, anche in considerazione del tipo di attività e-	
	sercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio	
	dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una	
	situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe sta-	
	to ragionevole un conferimento - è postergato rispetto alla	
	soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno	
	precedente all'avvio della procedura concorsuale a carico	
	della Società , deve essere restituito.	
	Articolo 7	
	7.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla	
	partecipazione posseduta.	
	7.2. È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disci-	
	plina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà	

	che possano discendere dalla forma giuridica di società a re-	
	sponsabilità limitata della Società, in conformità a quanto	
	previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	Articolo 8	
	8.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili	
	salvo quanto previsto al successivo art. 10.	
	Articolo 9	
	9.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un	
	trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto	
	dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del	
	d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra	
	le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere su-	
	periore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribu-	
	zione annua lorda.	
	9.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere	
	corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaran-	
	ta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifi-	
	che, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente	
	comma.	
	9.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato,	
	nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo im-	
	piegati nella Società. Le prestazioni di attività di volonta-	
	riato devono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non	

	concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta ec-	
	cezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e	
	le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa,	
	nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie	
	ai sensi dell'art. 13, 2° comma D.lg.s. 3 luglio 2017 n. 112.	
	Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le moda-	
	lità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rim-	
	borsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono	
	iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti	
	della Società medesima.	
	9.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera	
	in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'at-	
	tività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività me-	
	desima ai sensi dell'art. 11 del D.lg.s. 3 luglio 2017 n.	
	112. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso rego-	
	lamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione	
	e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipa-	
	zione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraver-	
	so loro rappresentanze, siano informati delle questioni di	
	loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e	
	posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative	
	decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgi-	
	mento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui	
	all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	9.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari,	

	i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipa-	
	no, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'as-	
	semblea che sia stata indetta per la trattazione delle que-	
	stioni di loro specifico interesse , ossia quelle riguardanti	
	le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi ero-	
	gati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascu-	
	na categoria quando debba essere trattata questione di suo	
	interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentan-	
	te dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'at-	
	tività dell'impresa sociale.	
	Titolo III	
	Ammissione ed esclusione del socio	
	Articolo 10	
	10.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'am-	
	missione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.	
	10.2 I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del	
	socio non potranno in alcun modo essere adottati per motiva-	
	zioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamen-	
	te potranno essere adottati per mancanza di condivisione at-	
	tuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria	
	all'etica da parte dell'interessato della concreta attività	
	svolta dalla Società o per il compimento di attività in con-	
	trasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che	
	offendano persone o ledano l'immagine della Società.	
	10.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di	

	ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'as-	
	semblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre	
	trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai	
	sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 112.	
	Titolo IV	
	Decisioni dei soci - Assemblea	
	Articolo 11	
	11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono al-	
	la loro approvazione.	
	11.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. a) l'approvazione del bilancio;	
	2. b) la nomina degli amministratori;	
	3. c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sin-	
	dacale e del revisore legale dei conti;	
	4. d) le modificazioni dello Statuto;	
	5. e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;	
	6. f) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7. g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e	
	la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimen-	

	to della liquidazione;	
	8. h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribu-	
	zione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore	
	di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3,	
	comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24,	
	punto 24.2, del presente Statuto;	
	9. i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di	
	cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	11.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.	
	Articolo 12	
	12.1. L'assemblea viene convocata dal consiglio di ammini-	
	strazione o dall'amministratore unico ogni qual volta	
	quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta	
	all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale), ovvero entro	
	180 giorni.	
	12.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante racco-	
	mandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno ot-	
	to giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per leg-	
	ge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il gior-	
	no per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.	

	12.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero	
	capitale sociale e siano presenti o informati tutti i compo-	
	nenti in carica dell'organo amministrativo e il collegio sin-	
	dacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	12.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede socia-	
	le, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e	
	purché in Italia.	
	Articolo 13	
	13.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di	
	sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dagli	
	intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non so-	
	cio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il	
	verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	13.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle	
	votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato	
	conto nel verbale.	
	Articolo 14	
	14.1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti di-	
	slocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio	
	collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che	
	sia rispettato il metodo collegiale e che:	

	13. a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effet-	
	tuare le attività di cui all'articolo 13.2;	
	14. b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al sog-	
	getto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione;	
	15. c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tem-	
	po reale alla discussione e in maniera simultanea alla vota-	
	zione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di	
	trasmettere, ricevere e visionare documenti;	
	16. d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio collegati o audio-video collegati - a cura della So-	
	cietà - nei quali gli intervenienti possono affluire.	
	14.2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzan-	
	te devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luo-	
	go; in esso l'assemblea si intende tenuta.	
	14.3. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più	
	luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svol-	
	gimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea	
	può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in cia-	
	scuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. A-	
	naloga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo	
	svolgimento delle proprie funzioni.	
	Articolo 15	
	15.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti	
	aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle ma-	

	terie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione	
	consultiva e senza diritto di voto di cui al precedente art.	
	9.5.	
	15.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad inter-	
	venire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un	
	non socio, mediante delega scritta da conservare fra i docu-	
	menti della Società.	
	Articolo 16	
	16.1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura	
	proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio	
	non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può vota-	
	re.	
	16.2. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costi-	
	tuita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno	
	la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assolu-	
	ta dei presenti.	
	16.3. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappre-	
	sentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assolu-	
	ta dei presenti.	
	16.4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente	
	per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione sta-	
	bilita dal presidente dell'assemblea. È escluso il voto se-	
	greto.	
	16.5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da	

	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal	
	notaio.	
	16.6. Le modificazioni dello Statuto devono constare da ver-	
	bale redatto da un notaio.	
	Titolo V	
	Amministrazione - Rappresentanza	
	Articolo 17	
	17.1. La Società è amministrata da un consiglio di ammini-	
	strazione composto da nove membri nominati dall'assemblea ov-	
	vero da un amministratore unico che dura in carica fino a re-	
	voca e/o dimissione.	
	17.2. Non possono assumere la presidenza della Società rap-	
	presentanti di società costituite da un unico socio persona	
	fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pub-	
	bliche.	
	17.3. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi	
	restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momen-	
	to della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della	
	durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rie-	
	leggibili.	
	17.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli	
	amministratori scadono alla data della assemblea per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica.	
	17.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti-	

	ti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devo-	
	no aver riportato condanne penali per delitti, non devono a-	
	vere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pe-	
	na della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e	
	non devono avere una condotta morale manifestamente contraria	
	allo spirito dell'impresa sociale.	
	Articolo 18	
	18.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un ammini-	
	stratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da amministratori nominati	
	dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente	
	punto 17.5. La decisione di sostituzione deve essere approva-	
	ta dal collegio sindacale. L'amministratore così nominato re-	
	sta in carica fino alla successiva assemblea.	
	18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà	
	degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di	
	amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal	
	caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare	
	d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo	
	amministrativo.	
	18.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per sca-	
	denza del termine ovvero per il caso di cui al comma prece-	
	dente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-	
	strativo è stato ricostituito.	
	18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero con-	

	siglio di amministrazione, il collegio sindacale deve convo-	
	care d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio	
	di amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione prov-	
	vede ciascun socio.	
	18.5. Il consiglio di amministrazione, qualora non si sia	
	provveduto con delibera dell'assemblea, nomina tra i suoi	
	membri il proprio presidente e un segretario, anche estraneo	
	al consiglio stesso.	
	18.6. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presi-	
	dente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano	
	richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli	
	argomenti posti all'ordine del giorno.	
	18.7. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo,	
	nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione,	
	purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o	
	posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere	
	ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, esclu-	
	dendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata.	
	Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termi-	
	ni e modalità di convocazione delle proprie adunanze.	
	18.8. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi	
	e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.	

	18.9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono pre-	
	siedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento di	
	quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.	
	18.10. Il consiglio di amministrazione è validamente costi-	
	tuito con la presenza della maggioranza dei propri componenti	
	in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In	
	caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	18.11. Spetta al presidente della adunanza constatare la re-	
	golare costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati	
	delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere	
	dato conto nel verbale.	
	18.12. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per	
	audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislo-	
	cati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio col-	
	legati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia	
	rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al	
	presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al	
	precedente comma 18.11; (ii) sia consentito al presidente	
	della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare	
	in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla	

	votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché	
	di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano	
	indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati	
	o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali	
	gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adu-	
	nanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contempo-	
	raneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si consi-	
	dera tenuta.	
	18.13. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione de-	
	vono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal notaio.	
	18.14. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono a-	
	dottate con deliberazione collegiale.	
	Articolo 19	
	19.1. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore uni-	
	co è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordi-	
	naria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per	
	legge o per il presente Statuto - ai sensi dell'art. 11 - so-	
	no tassativamente riservati all'assemblea dei soci.	
	19.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei	
	poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.	
	19.3. Il presidente del consiglio di amministrazione e l'am-	
	ministratore unico ha la rappresentanza generale della So-	
	cietà nei confronti dei terzi ed in giudizio.	
	19.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui	

	siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni	
	dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.	
	19.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assun-	
	zioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche gene-	
	rali, ed institori.	
	19.6. Agli amministratori spetta esclusivamente un rimborso	
	per la partecipazione alle riunioni del consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Articolo 20	
	20.1. La Società può avvalersi di un "Comitato" composto da	
	dieci a trenta membri, con funzioni di ascolto, di confronto,	
	di approfondimento sui temi riferiti all'oggetto sociale. Le	
	modalità ed i criteri di costituzione e funzionamento del	
	"Comitato" stesso vengono fissati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione della Società.	
	Titolo VI	
	Collegio Sindacale e revisore legale dei conti	
	Articolo 21	
	21.1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effe-	
	tivi, nominati nel rispetto e aventi i requisiti di cui	
	all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c.	
	Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.	
	L'assemblea che procede alla nomina del collegio sindacale ne	
	fissa il compenso e procede alla nomina del presidente del	
	collegio sindacale.	

	21.2. Il collegio sindacale svolge i compiti di cui all'art.	
	2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del	
	d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monito-	
	raggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della	
	Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui	
	agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al col-	
	legio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio	
	deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio	
	sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112.	
	21.3 I sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9,	
	comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	21.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad at-	
	ti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su de-	
	terminati affari.	
	21.5. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono es-	
	sere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito re-	
	gistro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza	
	alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleg-	
	gibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal	

	momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i	
	sindaci uscenti sono rieleggibili.	
	Articolo 22	
	22.1. Anche in ossequio al protocollo di intesa del 29 aprile	
	2016 di cui al precedente art. 4, l'attività di revisione le-	
	gale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti	
	ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nomi-	
	nato dall'assemblea che ne fissa il compenso, su proposta del	
	Collegio Sindacale, e la durata.	
	22.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività pre-	
	scritte dalla legge.	
	Titolo VII	
	Esercizi sociali - Utili	
	Articolo 23	
	23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	23.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli	
	inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli arti-	
	coli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depo-	
	sitare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel pro-	
	prio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le	
	linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e	
	delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del	
	Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della	

	natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della So-	
	cietà anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svol-	
	te.	
	23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo procede alla formazione ed al deposito presso il re-	
	gistro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità	
	alle disposizioni di legge.	
	23.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono	
	sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il	
	termine di cui al precedente art. 12.	
	Articolo 24	
	24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio.	
	24.2. La Società può destinare una quota inferiore al cin-	
	quanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione an-	
	nuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi pre-	
	cedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3,	
	comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (ii) alla distribu-	
	zione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o	
	l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in	
	misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato. (iii) ad erogazioni gra-	

	tuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle im-	
	prese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o	
	società da questa controllate, finalizzate alla promozione di	
	specifici progetti di utilità sociale.	
	24.3. La Società può destinare una quota non superiore al tre	
	per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdi-	
	te maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti da-	
	gli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del	
	d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia	
	Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità	
	di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	24.4. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti	
	del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche in-	
	diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve co-	
	munque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collabora-	
	tori, amministratori ed altri componenti degli organi socia-	
	li, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto.	
	Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:	
	1. a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiun-	
	que rivesta cariche sociali di compensi individuali non pro-	
	porzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e	
	alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli pre-	
	visti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni;	

	2. b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi	
	di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legi-	
	slativo 15 giugno 2015, n. 81,;	
	c la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli in-	
	termediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzio-	
	ne di dividendi dal comma 3, lettera a) del d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112;	
	1. d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,	
	senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro va-	
	lore normale;	
	2. e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a con-	
	dizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fon-	
	datori, ai componenti gli organi amministrativi e di control-	
	lo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizza-	
	zione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano eroga-	
	zioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro	
	il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado,	
	nonché alle società da questi direttamente o indirettamente	
	controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro	
	qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costitui-	
	scano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui	

	all'articolo 2 del d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;	
	3. f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e da-	
	gli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passi-	
	vi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di	
	quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto li-	
	mite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavo-	
	ro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze.	
	24.5. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettiva-	
	mente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei li-	
	miti di cui al precedente punto 24.2. del presente articolo.	
	Titolo VIII	
	Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione -	
	Scissione - Cessione di azienda	
	Articolo 25	
	25.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea de-	
	termina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liqui-	
	datori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.	
	In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio	
	della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il	
	capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente riva-	
	lutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribui-	
	ti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad altri enti	
	del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o	

	ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112,	
	in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del	
	d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	25.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessio-	
	ne di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assen-	
	za di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimo-	
	nio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti	
	risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di ammini-	
	strazione notificano, con atto scritto di data certa, al Mi-	
	nistero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di	
	procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documenta-	
	zione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 a-	
	prile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari	
	della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di	
	un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un e-	
	sperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la	
	Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della	
	Società, deve essere effettuata in modo da preservare il per-	
	seguimento delle attività e delle finalità da parte del ces-	
	sionario.	
	L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del	
	Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende	
	concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifi-	
	cazione.	
	Titolo IX	

27 di 28

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 D.P.R. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese